

* - * - * - *

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Art. 1) COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE.....	2
Art. 2) DEFINIZIONI.....	2
Art. 3) SCOPI.....	4
Art. 4) PROCEDURA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI.....	6
Art. 5) CATEGORIE DI SOCI.....	6
Art. 6) REQUISITI DI AMMISSIONE PER I SOCI ORDINARI.....	7
Art. 7) SOCI FREQUENTATORI, ISTITUZIONALI, ONORARI E SOSTENITORI	8
Art. 8) OBBLIGHI DEI SOCI	10
Art. 9) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO	10
Art. 10) ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE.....	11
Art. 11) ASSEMBLEA GENERALE	11
Art. 12) CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL' ASSEMBLEA GENERALE	12
Art. 13) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	13
Art. 14) CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.....	14
Art. 15) CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.....	14
Art. 16) COLLEGIO DEI PROBIVIRI	15
Art. 17) COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI	15
Art. 18) SEGRETARIO TESORIERE.....	16
Art. 19) PATRIMONIO.....	16
Art. 20) ESERCIZIO SOCIALE.....	16
Art. 21) ESCLUSIONE.....	16
Art. 22) SCIOGLIMENTO	17
Art. 23) DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE E/O TRANSITORIE.....	17
Art. 24) DISPOSIZIONI GENERALI.....	18

Art. 1) COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Con il presente atto è costituita una associazione non lucrativa denominata AIIGM, acronimo di Associazione Italiana Impianti Gas Medicali.

Essa è retta dalle norme del presente Statuto e relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati, nonché dalle disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione non ha fini di lucro.

La sede legale dell'Associazione è in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Torino n.24/11.

L'Associazione può istituire sedi secondarie, rappresentanze e uffici anche in altre località.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea Generale, ad altre associazioni o enti, quando ciò si manifesti utile al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione assume il ruolo di associazione nazionale di settore del sistema della rappresentanza, acquisendone i diritti e gli obblighi conseguenti per se stessa e per le proprie associate.

Art. 2) DEFINIZIONI

Ai fini del seguente Statuto e relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati, vengono utilizzate le seguenti definizioni:

a) impianti gas medicali: sistemi centralizzati destinati alla distribuzione dei gas medicali in ambito sanitario, ad esempio all'interno di strutture sanitarie, sistemi di soccorso mobili (ambulanze, eliambulanze, ecc), ospedali da campo o strutture sanitarie provvisorie. Rientrano nella definizione generica di impianti gas medicali i seguenti tipi di impianti:

a1) impianto di distribuzione di gas medicali compressi e per vuoto: sistema di distribuzione che comprende una centrale di alimentazione, un sistema di monitoraggio e allarme, una rete di distribuzione con le unità terminali dove i gas medicali o il vuoto sono richiesti;

a2) impianto di evacuazione dei gas anestetici: sistema di scarico avente lo scopo di convogliare ad un apposito luogo di scarico i gas e i vapori anestetici espirati e/o in eccesso, che comprende un generatore che fornisce l'aspirazione, un sistema di indicazione, una rete di scarico con le unità terminali dove è richiesta l'evacuazione dei gas anestetici.

I gas medicali, i gas anestetici ed in generale i fluidi veicolati mediante i suddetti tipi di impianti non fanno parte degli stessi e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Statuto e relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati.

- b) componente di impianto gas medicali:** qualsiasi elemento costitutivo di un impianto gas medicali necessario al suo funzionamento secondo la sua destinazione d'uso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- centrali di alimentazione, che comprendono sistemi di decompressione, evaporatori, compressori d'aria, pompe del vuoto, sistemi di filtrazione, serbatoi, miscelatori
 - generatori per evacuazione gas anestetici quali soffianti ed eiettori con sistema venturi
 - sistemi di regolazione della pressione e della portata
 - riduttori di pressione
 - valvole di intercettazione
 - tubazioni metalliche e non metalliche
 - unità terminali
 - sistemi di controllo, monitoraggio e allarme, quali sensori, pannelli indicatori, sistemi PLC e BUS
- c) accessorio per impianto gas medicali:** qualsiasi elemento non facente parte di un impianto gas medicali e non strettamente necessario al suo funzionamento secondo la sua destinazione d'uso, ma che è destinato ad essere utilizzato in combinazione con esso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- innesti per unità terminali
 - flussometri per gas medicali
 - umidificatori a gorgogliamento
 - sistemi di aspirazione, che comprendono regolatori di vuoto, vasi di raccolta, filtri
 - maschere, occhiali per la somministrazione di gas medicali
 - tubi flessibili per gas medicali
 - sorgenti di alimentazione portatili e/o mobili destinate ad essere collegate all'impianto gas medicali, ad esempio per scopi di alimentazione in emergenza dello stesso
- d) apparecchiatura per gas medicali:** qualsiasi apparecchiatura non facente parte di un impianto gas medicali e non destinata ad essere utilizzata in combinazione con esso, ma che viene utilizzata con le stesse finalità di distribuzione dei gas medicali e che utilizza tecnologie comuni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- riduttori da bombola con flussometro
 - riduttori incorporati nella valvola della bombola
 - sorgenti di alimentazione portatili e/o mobili non destinate ad essere collegate all'impianto gas medicali né destinate ad essere alimentate da esso
- e) unità di alimentazione per uso medico:** apparecchiatura fissa destinata a fornire gas medicali e/o vuoto e/o sistemi di evacuazione gas anestetici nei locali ad uso medico di una struttura sanitaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- travi testaleto
 - unità pensili

- aste, colonne, bracci snodati

Le unità di alimentazione per uso medico possono essere costituite anche da sezioni per l'alimentazione elettrica, la luce per la terapia o l'illuminazione, la comunicazione e la fornitura di liquidi medicali. Tali sezioni non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Statuto e relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati, tranne per le parti che influiscono o potrebbero influire sulle prestazioni e/o sicurezza dell'impianto gas medicali.

Nel presente Statuto e relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati, se non diversamente specificato, tutto ciò che è riferito agli impianti gas medicali si intende esteso anche a quanto definito alle lettere b), c), d) ed e), vale a dire rispettivamente ai componenti di impianti gas medicali, agli accessori per impianti gas medicali, alle apparecchiature per gas medicali ed alle unità di alimentazione per uso medico.

Art. 3) SCOPI

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) riunire le imprese, altre realtà imprenditoriali e associative operanti in via prevalente nel settore degli impianti gas medicali e le cui attività siano comprese tra le seguenti:
 - progettazione, sviluppo e attività di ingegneria correlate
 - fabbricazione, installazione, realizzazione
 - ispezione, verifica, controllo, collaudo, prova, certificazione, convalida, accettazione
 - commercializzazione, vendita, messa in servizio, manutenzione, assistenza
 - consulenza, formazione.

L'apposito regolamento di ammissione fissa le condizioni per poter considerare un soggetto operante in via prevalente nel settore degli impianti gas medicali.

È fatta espressa esclusione delle attività di produzione (sia primaria sia secondaria) dei gas medicali e anestetici medesimi e relative attività collegate (es. distribuzione).

- b) promuovere ogni iniziativa utile a favorire il progresso dell'industria italiana nel settore degli impianti gas medicali sotto l'aspetto tecnico, scientifico, economico e sociale, tutelarne gli interessi con il fine ultimo, più alto, della tutela massima per la salute e la sicurezza dei pazienti, degli operatori e delle strutture sanitarie
- c) favorire fra i Soci forme di solidarietà e collaborazione associative
- d) promuovere presso imprenditori, progettisti e studi di ingegneria, Enti Pubblici, strutture sanitarie pubbliche e private, persone giuridiche private, Università, Ministeri,

- in particolare Ministero della Salute e dello Sviluppo Economico nonché il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Enti Centrali interessati nonché Istituti di Ricerca ed Enti Appaltanti la conoscenza, la diffusione, la corretta progettazione, installazione, prova, certificazione, convalida, accettazione, il corretto uso e la corretta gestione operativa degli impianti gas medicali
- e) rappresentare unitariamente gli interessi del settore, sia nel rapporto con i committenti pubblici che con quelli privati, nelle commissioni tecniche e negli Enti di riferimento, sia italiani (UNI, CEI), sia di emanazione UE (CEN, CENELEC) sia internazionali (ISO, IEC), Organismi di Accreditamento e Notificati, Università, Ministeri, in particolare Ministero della Salute e dello Sviluppo Economico nonché il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Enti Centrali interessati nonché Istituti di Ricerca, e collaborare con tali Enti per lo studio, la formulazione, l'attuazione, l'interpretazione e l'osservanza delle norme del settore, nei convegni di settore, sulla stampa e nei mass media in genere
 - f) mantenere rapporti con associazioni similari o collaterali, italiane ed estere, promuovendo ogni possibile forma di collaborazione
 - g) studiare, coordinare, seguire e sviluppare ogni e qualsiasi azione o ricerca atta a favorire e proteggere la corretta progettazione, realizzazione, convalida, utilizzazione, manutenzione e più in generale la corretta gestione operativa presso i soggetti utilizzatori degli impianti gas medicali, compresi specifici corsi di formazione e certificazione del raggiungimento della preparazione dei soggetti che abbiano seguito con profitto i medesimi corsi di formazione
 - h) istituire un apposito Albo Interno di persone qualificate/abilitate di cui alla lettera g), che abbiano superato le verifiche finali dell'apprendimento, con corsi e moduli di aggiornamento tecnico permanente e riqualifica per i soggetti già iscritti, qualificati e abilitati al fine della permanenza nell'Albo, e gestire lo stesso secondo quanto previsto nell'apposito regolamento
 - i) trattare e dibattere i problemi di interesse specifico del settore, siano essi di natura tecnica, normativa, scientifica, economica, legale e sociale, al fine di poter pervenire a soluzioni unitarie e condivise mediante l'emissione di appositi documenti ufficiali (ad esempio "position paper") secondo quanto previsto nell'apposito regolamento
 - j) provvedere all'informazione degli associati, relativamente al settore degli impianti gas medicali, mediante appositi

canali di informazione (internet, newsletter, e-mail), nonché in occasione delle riunioni dell'Associazione, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento

- k) promuovere e favorire la conoscenza dell'Associazione a tutti i livelli anche mediante l'uso del logo dell'Associazione, per il quale si rinvia all'apposito regolamento
- l) compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni di economia tecnica e diritto nel proprio settore per la produzione e le vendite, raccogliere dati e notizie anche in campo internazionale che possano interessare l'attività delle associate
- m) esercitare ogni azione ritenuta opportuna per il perseguimento dei fini comuni associativi in tutte le sedi consentite in Italia e all'estero, se necessario anche dinanzi alle autorità giudiziarie civile, penale, amministrativa o contabile
- n) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

Art. 4) PROCEDURA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI

L'ammissione avviene secondo le procedure previste dall'apposito regolamento, a seguito di domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del richiedente e diretta all'Associazione.

La domanda viene quindi sottoposta al Consiglio Direttivo Nazionale, che decide in modo inappellabile.

L'eventuale pronuncia negativa deve sempre essere motivata.

I Soci sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, oltre ad "una tantum", un contributo annuo nella misura e con le modalità che saranno di anno in anno stabilite e deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci.

L'ammontare annuo del contributo associativo può essere diverso per singola categoria di Soci, come può essere stabilito annualmente il contributo "una tantum" al momento dell'ammissione.

E' esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa non è trasmissibile (tranne per le persone fisiche in caso di morte) e non è rivalutabile.

Art. 5) CATEGORIE DI SOCI

I Soci sono:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Frequentatori

- d) Istituzionali
- e) Onorari
- f) Sostenitori.

I Soci Fondatori assumono detta qualità, che non comporta privilegi di voto, per il solo fatto di aver partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Essi pertanto assumono gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei Soci Ordinari, fatta eccezione della domanda di ammissione, che non sono tenuti a presentare.

I Soci Ordinari assumono detta qualità con la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo Nazionale, acquisendo i diritti e assumendosi gli obblighi inerenti lo status, ivi compreso l'obbligo a corrispondere i relativi contributi.

Tutte le categorie di Soci sono tenute ad agire in conformità a quanto disposto dall'art. 8 ed usufruiscono dei servizi forniti dall'Associazione, salve le eventuali limitazioni deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Se non diversamente specificato, la generica indicazione di "Socio" o "Soci" nel prosieguo del presente atto intende riferirsi ai Soci aventi diritto al voto.

Art. 6) REQUISITI DI AMMISSIONE PER I SOCI ORDINARI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari le società di capitali o di persone, nonché le ditte individuali, in possesso di tutte le seguenti caratteristiche:

1. che esercitano almeno una delle attività di cui all'art. 3 comma a)
2. nel caso di imprese, che siano iscritte da almeno un anno nel Registro delle Imprese
3. con sede in Italia o aventi uffici e/o stabilimenti in Italia

Qualora soggetti svolgenti non in via prevalente le attività di cui all'art. 3 comma a) chiedano di far parte dell'Associazione, l'ammissione è subordinata ai seguenti vincoli:

- a) apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, basata sui criteri specifici di ammissione per tali soggetti riportati nell'apposito regolamento, che tiene conto anche di eventuali controlli da, o collegamenti a, società che esercitano una qualsiasi attività espressamente esclusa dall'art. 3 comma a), vale a dire produzione (sia primaria sia secondaria) dei gas medicali e anestetici medesimi e relative attività collegate (es. distribuzione)
- b) qualora svolgessero attività tutelate da altre Associazioni di categoria, una dichiarazione scritta di impegno a difendere gli interessi dell'Associazione in caso di contrasto di interessi tra questa e le altre Associazioni.

I Soci Ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati e per la nomina degli Organi dell'Associazione.

Art. 7) SOCI FREQUENTATORI, ISTITUZIONALI, ONORARI E SOSTENITORI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Frequentatori quelle persone fisiche o giuridiche che, per la loro attività, abbiano dato, diano o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'Associazione o che siano interessate a usufruire dei servizi offerti dall'Associazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tipici Soci Frequentatori sono:

- a) Persone fisiche rientranti tra le seguenti, eccetto dipendenti o collaboratori o soci di aziende con attività ricadenti in quelle elencate all'art. 3 comma a):
 - dipendenti di strutture sanitarie pubbliche e private quali ingegneri clinici, tecnici ospedalieri, personale clinico (medici ed infermieri), responsabili e addetti alla sicurezza, prevenzione e protezione, responsabili qualità e ambiente;
 - liberi professionisti quali progettisti, direttori dei lavori, assistenti e collaudatori impianti gas medicali, consulenti e formatori nel campo della sicurezza, dei dispositivi medici, delle direttive comunitarie e della normativa in genere inerente gli impianti gas medicali;
 - studenti;
- b) Persone giuridiche rientranti tra le seguenti, eccetto quelle controllate da, o collegate a, aziende con attività ricadenti in quelle elencate all'art. 3 comma a):
 - strutture sanitarie pubbliche e private;
 - società di ingegneria, consulenza e formazione nel campo della sicurezza, dei dispositivi medici, delle direttive comunitarie e della normativa in genere inerente gli impianti gas medicali;
 - scuole.

I Soci Frequentatori non possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce anno per anno il contributo a carico dei Soci Frequentatori, che può essere diverso tra le persone fisiche e le persone giuridiche.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Istituzionali quei soggetti che per loro natura:

- a) abbiano dato, diano o possano dare un valido apporto istituzionale per il conseguimento delle finalità dell'Associazione relativamente alla conoscenza, la diffusione, la corretta progettazione, installazione, prova,

certificazione, convalida, accettazione, il corretto uso e la corretta gestione operativa degli impianti gas medicali

- b) abbiano interesse a collaborare con l'Associazione per lo studio, la formulazione, l'attuazione, l'interpretazione e l'osservanza delle norme del settore, nei convegni di settore, sulla stampa e nei mass media in genere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tipici Soci Istituzionali sono:

- Enti Pubblici
- Università
- Ministeri, in particolare Ministero della Salute e dello Sviluppo Economico nonché il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco
- Istituti di Ricerca
- Enti di Normazione sia italiani (UNI, CEI), sia di emanazione UE (CEN, CENELEC) sia internazionali (ISO, IEC)
- Organismi di Accreditamento e Notificati
- Altre associazioni che riuniscono fabbricanti di dispositivi medici aventi attinenza con le tecnologie proprie degli impianti gas medicali e più in generale della respirazione e della ventilazione polmonare o funzioni della pubblica amministrazione quali Economato, Provveditorato, ecc.

I Soci Istituzionali sono individuati e nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale previo assenso scritto da parte degli interessati.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può, inoltre, nominare Soci Onorari per benemerite acquisite nel settore degli impianti gas medicali anche persone che attualmente esplicano la loro attività al di fuori di tale settore oppure non esplicano alcuna attività lavorativa. Nello stesso contesto può essere nominato un Presidente Onorario.

I Soci Onorari ed Istituzionali di natura pubblica non assumono obblighi di versamento di quote a favore dell'Associazione; per i Soci Istituzionali di natura privata si rimanda ad apposito regolamento.

I Soci Sostenitori possono essere persone fisiche o Enti, Istituti, Dipartimenti Universitari, Aziende o organizzazioni affini interessate all'attività dell'Associazione e che ne condividano i principi.

I Soci Frequentatori, Onorari e Sostenitori, ancorché possano partecipare all'Assemblea Ordinaria e collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali, non hanno diritto di voto, mentre si rimanda ad apposito regolamento per quanto riguarda eventuali criteri di rappresentanza e di voto dei Soci Istituzionali.

Art. 8) OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci appartenenti a qualsiasi categoria si impegnano ad osservare il presente Statuto e i relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati.

Si impegnano inoltre a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che saranno richieste dagli Organi dell'Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato.

L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai Soci, e relative ad essi, solo per il perseguimento degli scopi sociali, e può renderle pubbliche soltanto previo assenso scritto degli interessati.

Art. 9) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde quando ricorre almeno uno dei seguenti casi:

- a) per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3, comma a);
- b) per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
- c) per grave inadempienza agli obblighi morali stabiliti nei codici etici sopra menzionati;
- d) per una condotta contrastante con le finalità dell'Associazione;
- e) per i Soci di cui all'art. 6 svolgenti attività tutelate anche da altre Associazioni di categoria, per essere venuto meno all'impegno di difendere gli interessi dell'Associazione in caso di contrasto di interessi tra questa e le altre Associazioni;
- f) per mancato pagamento della quota annuale o dei contributi "una tantum" sia ordinari che straordinari deliberati;
- g) per l'eventuale esclusione deliberata a carico di quei Soci che, per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto e relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati o per altri motivi, rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'Associazione.

I casi di cui alle lettere b), c), d), f) e g) si applicano anche ai Soci Frequentatori, Istituzionali, Onorari e Sostenitori.

Il verificarsi delle predette circostanze deve essere accertato e deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Verso la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri secondo quanto predisposto all'art. 21 del presente Statuto.

Il Socio appartenente a qualsiasi categoria può in ogni tempo recedere dall'Associazione con effetto dal primo Gennaio dell'anno

successivo, indirizzando lettera raccomandata A/R al Consiglio Direttivo Nazionale, entro il trenta settembre dell'anno in corso.

Il Socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Art. 10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea Generale
2. il Presidente ed il Vice Presidente
3. il Consiglio Direttivo Nazionale
4. il Collegio dei Probiviri
5. il Collegio dei Revisori Contabili
6. il Segretario Tesoriere.

Per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive fissate dall'Assemblea Generale, possono inoltre essere individuati e nominati soggetti, Commissioni Tecniche e/o gruppi di lavoro ad-hoc.

Art. 11) ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è formata dai Soci appartenenti a tutte le categorie in regola col pagamento della quota associativa annuale, ove prevista; essi possono farsi rappresentare da altri associati aventi pari caratteristiche secondo le regole descritte all'articolo seguente.

Spetta all'Assemblea Generale Ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- b) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- c) eleggere il Vice Presidente dell'Associazione, su proposta del Presidente;
- d) nominare i membri del Consiglio Direttivo Nazionale previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dall'art. 14. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono scelti dall'Assemblea Generale fra gli amministratori e/o i collaboratori designati dai Soci, rimanendo stabilito che comunque qualsiasi persona fisica appartiene all'Organo non a titolo proprio, ma solo in rappresentanza del Socio in quanto tale;
- e) nominare il Collegio dei Probiviri;
- f) nominare il Collegio dei Revisori Contabili;
- g) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto e relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati;
- h) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, la misura dei contributi dovuti dagli associati;

- i) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al trentuno Dicembre di ogni anno;
- j) approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Spetta all'Assemblea Generale Straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente Statuto e relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati, nonché sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12) CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno entro il trenta giugno, per l'approvazione del bilancio e/o rendiconto, mediante avviso scritto inviato per raccomandata A/R, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (fax, posta elettronica, ecc.) ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, a ciascun associato almeno quattordici giorni prima dell'adunanza.

In caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicato dal Socio e che risultino espressamente annotati nel Libro dei Soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, provvede il Vice Presidente.

L'Assemblea Generale è convocata altresì ogniqualvolta il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritengano opportuno e/o quando un quarto dei Soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea lo richieda.

L'assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento del primo, dal Vice Presidente.

Gli Associati, in regola con il versamento del contributo annuale, sono rappresentati da almeno una persona fisica che abbia od a cui sia conferita la rappresentanza.

Si rimanda ad apposito regolamento per quanto riguarda i criteri di rappresentanza e di voto, nonché per le deleghe ed eventuali sub-deleghe, fermo restando che ogni socio ha diritto a un solo voto.

Le riunioni dell'Assemblea Generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.

La seconda convocazione dovrà essere fissata a distanza di tempo di almeno ventiquattro ore dalla prima e comunicata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Per la nomina di cui ai punti b), c), d), e) ed f) dell'articolo 11 sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea Generale Straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Le delibere delle Assemblee sono approvate a maggioranza relativa dei votanti quando non sia richiesta una maggioranza qualificata.

Lo scioglimento dell'Associazione richiederà il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

Per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori Contabili, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.

Alle riunioni dell'Assemblea Generale partecipa anche il Segretario Tesoriere.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo, e dal Segretario Tesoriere, nonché da due scrutatori, qualora l'Assemblea Generale abbia provveduto alla loro nomina in fase di costituzione.

Art. 13) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione dura in carica quattro anni.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'Associazione - dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

Il Vice Presidente dura in carica quattro anni e scade contemporaneamente al Presidente.

Il Vice Presidente non ha diritto di voto, eccetto nel caso di assenza od impedimento del Presidente, del quale in tal caso fa le veci.

Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Nessun compenso è dovuto al Presidente ed al Vice Presidente.

Art. 14) CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato da almeno dieci membri, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione che sono membri di diritto.

Lo stesso Socio non può essere rappresentato nel Consiglio Direttivo Nazionale da più membri, fatta eccezione per il Presidente ed il Vice Presidente, i quali possono appartenere anche a Socio già rappresentato nel Consiglio Direttivo Nazionale.

Più società associate, controllate da uno stesso gruppo, non possono essere rappresentate nel Consiglio Direttivo Nazionale da più membri.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limitazioni.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive fissate dall'Assemblea Generale dell'Associazione.

In particolare:

- a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto e relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati non è riservato in modo tassativo all'Assemblea Generale;
- b) provvede, ogni anno, alla nomina del Segretario Tesoriere dell'Associazione, che potrà essere scelto anche all'infuori della cerchia degli associati;
- c) può affidare ai suoi membri, al Segretario Tesoriere dell'Associazione, a terzi, alle Commissioni Tecniche e a gruppi di lavoro specificamente costituiti lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'Assemblea Generale decide di effettuare nell'interesse comune delle associate, deliberandone e verificandone i costi;
- d) può convocare l'Assemblea Generale dell'Associazione;
- e) propone all'Assemblea Generale la misura dei contributi a carico dei Soci di qualsiasi categoria;
- f) predispone il piano di spesa preventivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 15) CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente dell'Associazione ordinariamente almeno una volta all'anno, oppure straordinariamente ogniqualvolta egli lo ritenga necessario, oppure quando almeno due dei suoi membri lo richiedano.

La convocazione ordinaria annuale deve essere compatibile e coerente con la convocazione ordinaria dell'Assemblea, in particolare in merito al piano di spesa e alla misura dei contributi dei Soci per l'anno seguente da proporre all'Assemblea Generale per la delibera.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione, o del Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale, questi sono sostituiti dalle Assemblee che li hanno nominati.

Se nel corso dell'esercizio manca un Consigliere, il Consiglio Direttivo Nazionale ne può cooptare uno in attesa della successiva deliberazione assembleare, con il solo vincolo che lo stesso rientri tra quelli in grado di rappresentare il Socio.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, su richiesta del Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo, partecipa anche il Segretario Tesoriere.

Le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell'Associazione, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo, e dal Segretario Tesoriere.

Art. 16) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Generale nomina ogni quattro anni il Collegio dei Probiviri, formato da almeno tre membri anche non Soci, tra cui un Presidente.

Tutte le eventuali controversie tra Soci relative al rapporto associativo o tra essi e l'Associazione ed i suoi Organi saranno devolute a detti Probiviri, i quali giudicheranno pro bono et aequo secondo quanto previsto dall'apposito regolamento dall'esame degli elementi di valutazione sottoposti ad esso dalle parti; è escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Alle riunioni del Collegio dei Probiviri, su richiesta del Presidente del Collegio, partecipa anche il Segretario Tesoriere.

Art. 17) COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea Generale nomina ogni due anni il Collegio dei Revisori Contabili, formato da almeno tre membri anche non Soci, tra cui un Presidente.

Il Collegio dei Revisori Contabili, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce

all'Assemblea, predisponendo la relazione sul bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Alle riunioni del Collegio dei Revisori Contabili, su richiesta del Presidente del Collegio, partecipa anche il Segretario Tesoriere.

Art. 18) SEGRETARIO TESORIERE

Il Segretario Tesoriere dell'Associazione viene nominato ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Egli potrà essere scelto anche all'infuori della cerchia degli associati ed è tenuto a rispettare l'apposito regolamento.

In assenza o impedimento del Segretario Tesoriere, ne fanno le veci il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 19) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione "una tantum" da versarsi all'atto dell'iscrizione,
- dai contributi annui ordinari,
- da eventuali contributi straordinari,
- da contributi di pubbliche amministrazioni, istituti di credito, enti in genere,
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e/o associati.

Art. 20) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e deve essere approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21) ESCLUSIONE

Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare l'esclusione di un Socio appartenente a qualsiasi categoria in applicazione dei principi e dei criteri dettati dall'art. 9 del presente Statuto.

Il Socio escluso può reclamare al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla avvenuta comunicazione dell'esclusione; il Collegio delibererà in modo inappellabile a maggioranza assoluta secondo i criteri dell'art. 16 dello Statuto.

Art. 22) SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea Generale Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico dei Soci.

Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23) DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE E/O TRANSITORIE

In deroga alle disposizioni del presente Statuto e relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati, sono ammesse di diritto nell'Associazione con la qualità di Socio Fondatore, e quindi Ordinario, tutte le imprese sottoscrittrici dell'atto di costituzione dell'Associazione.

In deroga a quanto stabilito dallo Statuto e relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati, la prima Assemblea Ordinaria dell'Associazione sarà tenuta tra tutti i Soci Fondatori contestualmente alla costituzione dell'Associazione e comunque entro il quindici ottobre 2010.

In occasione della prima Assemblea Ordinaria tra i Soci Fondatori, saranno eletti:

- il Presidente e, su proposta del Presidente, il Vice Presidente
- i membri del Consiglio Direttivo Nazionale
- i membri del Collegio dei Probiviri, compreso il loro Presidente
- i membri del Collegio dei Revisori Contabili, compreso il loro Presidente.

In tal modo i componenti così eletti resteranno in carica:

- fino all'Assemblea Ordinaria del 2014, per quanto riguarda il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri
- fino all'Assemblea Ordinaria del 2012, per quanto riguarda i membri del Collegio dei Revisori Contabili.

In deroga al presente Statuto e relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati, in occasione della prima Assemblea Ordinaria tra i Soci Fondatori, sarà deliberato all'unanimità quanto segue:

- l'approvazione del presente Statuto
- gli importi "una tantum" a carico dei Soci Fondatori a copertura delle spese di costituzione e di avvio dell'Associazione

- la misura dei contributi associativi per gli anni 2010/2011
- l'apertura di un conto corrente bancario intestato all'Associazione sul quale versare i contributi "una tantum" ed associativi dei Soci Fondatori e che, in attesa della nomina del Segretario Tesoriere da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, saranno utilizzati dal Presidente o dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del primo, per le spese di costituzione e avvio dell'Associazione.

In deroga al presente Statuto e relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati, in occasione della prima Assemblea Ordinaria tra i Soci Fondatori sarà fissata la data del primo Consiglio Direttivo Nazionale, da tenersi entro il trentuno dicembre 2010, per deliberare circa:

- l'approvazione del/i regolamento/i di attuazione
- l'individuazione e la nomina del Segretario Tesoriere; fino a tale nomina le relative funzioni saranno svolte dal Presidente, o dal Vice-Presidente in caso di assenza o impedimento del primo
- il piano di spesa per l'esercizio sociale degli anni 2010/2011.

Art. 24) DISPOSIZIONI GENERALI

La domanda di adesione all'Associazione comporta l'accettazione completa e incondizionata del presente Statuto e relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati, ivi compresa, in particolare, la clausola sulla deroga di competenza così come espressa all'art. 16.

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto e relativi regolamenti di attuazione in esso richiamati valgono le disposizioni di diritto comune.

* - * - * - *